



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 5 LEGISLATURA N. VIII

DE/GM/S07    Oggetto:    Requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive  
 0 NC                    extra-alberghiere - Art. 28, comma 1 della LR n.  
 Prot. Segr.            9/2006 - Modifiche ed integrazioni alla DGR n.  
 884                      1011/2007.

L'anno duemiladieci addi 17 del mese di maggio presso la sede comunale di Corinaldo si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| - Gian Mario Spacca  | Presidente     |
| - Paolo Petrini      | Vicepresidente |
| - Canzian Antonio    | Assessore      |
| - Donati Sandro      | Assessore      |
| - Giannini Sara      | Assessore      |
| - Luchetti Marco     | Assessore      |
| - Marcolini Pietro   | Assessore      |
| - Marconi Luca       | Assessore      |
| - Mezzolani Almerino | Assessore      |
| - Viventi Luigi      | Assessore      |

E' assente:

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| - Guarna Moroder Serenella | Assessore |
|----------------------------|-----------|

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Elisa Moroni.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.  
Riferisce in qualità di relatore: Il Presidente Gian Mario Spacca.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



seduta del 17 MAG 2010
Delibera 800

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

**OGGETTO: REQUISITI TECNICI RELATIVI ALLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE. ARTICOLO 28, COMMA 1, LEGGE REGIONALE N. 9/2006. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.1011 DEL 17/9/2007.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTA** la proposta del Dirigente del Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

**VISTO** l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

**DELIBERA**

di approvare le seguenti modificazioni ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 1011 del 17 settembre 2007 concernente la definizione dei requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra-alberghiere di cui all'articolo 28, comma 1 della legge regionale n. 9/2006:

a) dopo il punto 4.1, lett. a) è aggiunto il seguente capoverso:

“per le case per ferie esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme è consentito il mantenimento delle attuali superfici delle camere fino all'eventuale realizzazione di lavori di ristrutturazione o ampliamento, purché non inferiori a metri quadrati sette per le camere ad un letto e a metri quadrati undici per le camere a due letti con un incremento di superficie di metri quadrati tre per ogni



seduta del <b>17 MAG 2010</b>
Delibera <b>800</b>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

letto in più; la frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è arrotondata all'unità;”;

b) dopo il punto 4.1, lett. b) è aggiunto il seguente capoverso:

“per le case per ferie esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme è consentito il mantenimento delle superfici degli attuali bagni privati fino all'eventuale realizzazione di lavori di ristrutturazione o ampliamento, purché non inferiori a due metri quadrati; la frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è arrotondata all'unità;”;

c) dopo il punto 4.1 è aggiunto il seguente:

“4.2 è consentito, a richiesta del cliente, l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto sovrapposto purché le superfici delle camere singole risultino di almeno metri quadrati otto e delle camere doppie di almeno metri quadrati dodici, con un incremento di superficie di metri quadrati quattro per ogni letto in più; il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.”.

Il Segretario della Giunta

(Dott.ssa Elisa Moroni)

Il Presidente della Giunta

(Dott. Gian Mario Spacca)

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

#### *Premessa e riferimenti normativi:*

Il Titolo II, capo II, sezione I della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 relativa a: “Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo” regola l'attività esercitata dalle strutture ricettive extra-alberghiere distinguendole in: attività ricettive rurali e residenze d'epoca (articolo 21), case per ferie e ostelli per la gioventù (articolo 22), rifugi alpini ed escursionistici (articolo 25), esercizi di affittacamere (articolo 26), case ed appartamenti per vacanze (articolo 27).

L'articolo 28, comma 1 della legge regionale n. 9/2006 dispone che le suddette strutture devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale.

Con la deliberazione n. 1011 del 17/9/2007 la Giunta regionale ha approvato i requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra-alberghiere ai sensi dell'articolo 28, comma 1 della legge



seduta del  
17 MAG 2010

Delibera  
800

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

regionale n. 9/2006. In particolare i requisiti regolamentano le attività ricettive rurali, le residenze d'epoca, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini ed escursionistici, gli esercizi di affittacamere, le case e appartamenti per vacanze.

La normativa, inoltre, contiene le modalità di calcolo delle superfici e le caratteristiche dei locali bagno a servizio delle singole strutture ricettive.

*Proposta:*

La concreta attuazione delle suddette norme ha evidenziato la necessità, per quanto concerne la tipologia delle case per ferie disciplinata al punto 4 della citata deliberazione n. 2011/2007, di introdurre modifiche ed integrazioni in grado di evitare difformità interpretative e rendere pienamente applicabili le norme.

Tutto ciò premesso, il Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio ha predisposto, per l'approvazione da parte della Giunta regionale, le modifiche e le integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 1011/2007, di seguito riportate:

a) dopo il punto 4.1, lett. a) è aggiunto il seguente capoverso:

“per le case per ferie esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme è consentito il mantenimento delle attuali superfici delle camere fino all'eventuale realizzazione di lavori di ristrutturazione o ampliamento, purché non inferiori a metri quadrati sette per le camere ad un letto e a metri quadrati undici per le camere a due letti con un incremento di superficie di metri quadrati tre per ogni letto in più; la frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è arrotondata all'unità;”;

b) dopo il punto 4.1, lett. b) è aggiunto il seguente capoverso:

“per le case per ferie esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme è consentito il mantenimento delle superfici degli attuali bagni privati fino all'eventuale realizzazione di lavori di ristrutturazione o ampliamento, purché non inferiori a due metri quadrati; la frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è arrotondata all'unità;”;

c) dopo il punto 4.1 è aggiunto il seguente:

“4.2 è consentito, a richiesta del cliente, l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto sovrapposto purché le superfici delle camere singole risultino di almeno metri quadrati otto e delle camere doppie di almeno metri quadrati dodici, con un



seduta del <b>17 MAG 2010</b>
<b>Delibera</b> <b>800</b>

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

incremento di superficie di metri quadrati quattro per ogni letto in più; il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.”.

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Mario Ruggini)

Il Dirigente della P.F.

“Turismo e Promozione”

(Dott. Sandro Abela di)

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, CULTURA, TURISMO E COMMERCIO**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente del Servizio

(Dott. Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine.

Il Segretario della Giunta

(Dott.ssa Elisa Moroni)